



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N 18 Data 14-05-2025	OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE INCENDI E LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMETTE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS)
-------------------------	---

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE

la mancata manutenzione, l'abbandono di rifiuti e lo stato di incuria in cui versano molte aree del territorio comunale, siano queste aree incolte poste vicino alle abitazioni, giardini, cortili o depositi all'aperto, che si denotano spesso con comuni caratteristiche quali erba alta, arbusti, presenza di materiali di scarto allo stato di abbandono, ristagni d'acqua ecc. comporta spesso problematiche di ordine igienico sanitario di portata tale da compromettere la salute e l'igiene pubblica dei cittadini.

La proliferazione di insetti e animali selvatici in tali aree si associa spesso ad ulteriori problematiche connesse al possibile sviluppo di incendi, resi particolarmente frequenti dalla siccità che caratterizza ormai da tempo le nostre stagioni estive, dalle temperature oltre la media e dai periodi prolungati con totale assenza di piogge.

CONSIDERATO CHE

nel corso delle estati precedenti sul territorio nazionale e provinciale si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare.

La nostra Nazione ha registrato numerose epidemie di febbre *Chikungunya*, focolai *Dengue* e casi di *West Nile* e tali eventi hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori di arbovirus. Fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che per tanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi da

applicare sui focolai non rimovibili e lavorare per l'azzeramento dei focolai rimovibili.

Le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione.

È necessario che le misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.

Nel territorio nazionale e provinciale si sono altresì divulgati numerosi incendi che hanno messo a rischio l'incolumità dei cittadini.

Le aree incolte di giardini, cortili, depositi all'aperto e i frustoli di terreni lasciati in stato di incuria, aumentano le possibilità di incendi a ridosso di case, abitazioni o realtà residenziali. Tali situazioni ambientali provocano inoltre la presenza di insetti quali zanzare, zecche e animali selvatici.

EVIDENZIATO CHE:

Fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile, rafforzando la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.

La lotta agli insetti vettori adulti, di norma effettuata con interventi adulticida che immettono in ambiente sostanze tossiche, è da considerare solo in via straordinaria e va inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione.

L'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è comunque fonte di rischio per la salute pubblica e necessita di una gestione parsimoniosa, oculata ed efficace, riservata, di norma a contrastare la presenza di zanzare nei casi di sospetta o accertata presenza di malattie trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di consistenza tale da individuare rischi sanitari, situazioni queste in cui i trattamenti larvicidi vanno necessariamente abbinati a trattamenti adulticidi.

La lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi.

L'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore e dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

APPURATA

La necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare gli incendi all'interno del territorio comunale, con il fine di garantire la salute dei cittadini e dei soggetti che si trovano all'interno del territorio comunale.

la mancanza di discipline tali da consentire di affrontare con mezzi tipici ed ordinari i fenomeni sopra descritti e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali, che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*) e per prevenire l'originarsi di incendi potenzialmente espandibili all'intero territorio comunale.

RITENUTO

per quanto sopra esposto che per garantire l'incolumità dei cittadini sia indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno degli insetti vettori e degli incendi alle condizioni di minore impatto per la salute, affiancando tali misure alle attività di prevenzione già programmate e in fase di attuazione.

Di dover stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di maggiore attività vettoriale aprile/ottobre, che si allinea con i periodi estivi di maggiore diffusione degli incendi.

In considerazione di quanto sopra esposto, di dover adottare opportune misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

VISTI

il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 *"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"* e succ. m.m. e i.i.;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e succ. m.m. e i.i.;

La Legge n. 689/81 *"Modifiche al sistema penale"* e succ. m.m. e i.i.;

il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 *"Presidi Medico Chirurgici"* e succ. m.m. e i.i.;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico degli Enti Locali"*, con particolare riferimento all'art. 50;

- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi"*;

il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025)";

il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n.58 del 19.06.2007 e, integrato con deliberazione di C.C. n.4 del 22.01.2015, con deliberazione di C.C. n.41 del 30.05.2022 e con deliberazione C.C. n.5 del 21.02.2023;

ORDINA

a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari o altro titolo e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni, giardini o aree aperte, anche inutilizzate, aree o accessori di pertinenza alle abitazioni, realtà residenziali o altri fabbricati situati nel territorio Comunale, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

A. provvedere:

- allo sfalcio dell'erba alta (in modo che il manto erboso non superi 10 cm di altezza);
- al taglio ed eliminazione di rovi selvatici e degli arbusti invasivi di qualunque genere che si presentano secchi e facili esche per gli incendi;
- alla manutenzione costante ed alla pulizia da sterpaglie, erbacce infestanti e rifiuti di ogni genere, che possano attrarre insetti o animali selvatici;

B. attenersi alle seguenti disposizioni:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni all'interno dei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
- procedere, laddove si tratti di oggetti non abbandonati ma sotto controllo dei proprietari (es. vasche o bidoni per l'irrigazione di orti o giardini) alla loro vuotatura periodica dall'acqua, con cadenza non superiore a sette giorni o, in

- alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere;
- procedere allo svuotamento almeno una volta alla settimana dei sottovasi, evitando l'eventuale ristagno di acqua in essi;
 - effettuare la pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua;
 - trattare l'acqua ristagnante che non può essere periodicamente eliminata, presente in tombini di piazzali, griglie di raccolta ecc. e posti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno ecc.), con specifici prodotti antilarvali reperibili presso ditte specializzate nel settore della disinfestazione o presso esercizi che ne dispongono, avendo cura di privilegiare prodotti a basso impatto ambientale. La periodicità dei trattamenti dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Dovranno essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa sarà necessario procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ecc. con rete zanzariera, che dovrà essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e, laddove possibile, introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie ecc.);
 - conservare tutte le documentazioni di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento disinfestante rilasciato dalla ditta specializzata, da esibirsi in caso di controllo da parte degli organi preposti;
 - tenere le aree verdi, gli orti, i giardini e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata, sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo alla pulizia mediante sfalcio dell'erba e rimozione di arbusti, rifiuti e degrado. Il materiale eventualmente presente dovrà essere sistemato in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
 - evitare che si formino raccolte o, qualora vi sia la necessità di disporre di contenitori con acqua, di dotarli di copertura ermetica oppure effettuare lo svuotamento completo con periodicità non superiore a 5 giorni.

ORDINA ALTRESÌ

- A. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione ed altri usi, di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico dei fabbricati e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante, in particolar modo all'interno dei tombini di piazzali, orti e giardini e dal mese di aprile di ogni anno deve essere controllata l'eventuale presenza di larve di zanzara nelle cantine, garage seminterrati, vani caldaie ecc, intervenendo con trattamenti larvicidi ove necessario.
- B. a tutti i proprietari e/o conduttori di appezzamenti di terreno adibiti ad orti domestici di procedere, laddove possibile, allo svuotamento periodico di tutti i contenitori di acqua per l'irrigazione quali vasche, bidoni, fusti ecc., e comunque di coprire ermeticamente gli stessi contenitori con teli di plastica, coperchi o zanzariere, in modo da evitare che le zanzare possano accedervi per depositare le uova; in alternativa effettuare lo svuotamento completo con periodicità non superiore a 5 giorni e introdurre nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie ecc.).
- C. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alla attività di rottamazione, stoccaggio materiali di recupero, di veicoli e macchinari, di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il formarsi di raccolte di acqua stagnante nelle pertinenze interne ed esterne delle rispettive attività; di garantire, per quei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti sopra menzionati, trattamenti di disinfestazione da effettuarsi secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale.
- D. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita ed altro, di stoccare i pneumatici (dopo averli svuotati da eventuale acqua stagnante al loro interno) al coperto o in container o, se all'aperto, di proteggerli con teli plastici impermeabili in modo da evitare qualsiasi accumulo e ristagno di acqua al loro interno. Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione di tali copertoni, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale.
- E. ai responsabili dei cantieri: di evitare raccolte di acqua in bidoni, fusti ed altri contenitori o di assicurare la loro copertura qualora l'attività svolta ne richieda la disponibilità; di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua, precauzione da adottarsi anche e soprattutto in caso di sospensione del cantiere e di provvedere, durante gli scavi, ad evitare qualunque ristagno di acqua sia durante gli scavi di trincea che all'interno del manufatto. Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni sopracitate, dovranno essere effettuati interventi di disinfestazione secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale.
- F. ai titolari e/o conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare

raccolte scoperte di acqua stagnante e di attuare una lotta antilarvale correttamente programmata, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

- G. Nel caso in cui fossero presenti depositi di acqua non eliminabili per i quali non è possibile applicare le indicazioni precedenti, dovranno essere effettuati trattamenti di disinfestazione utilizzando gli appositi prodotti antilarvali, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Territoriale, o in alternativa procedere allo svuotamento completo con periodicità non superiore a 5 giorni e, ove possibile, all'introduzione nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie ecc.).
- H. ai gestori delle colonie feline di svuotare settimanalmente e tenere puliti gli abbeveratoi e le ciotole per l'acqua e di sistemare eventuali altri contenitori e materiali come teli di copertura e riparo ecc. in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia e praticare , ove possibile, una regolare manutenzione del verde.
- I. che all'interno dei cimiteri venga cambiata l'acqua dei vasi portafiori ogni 4 giorni o, in alternativa, che i vasi siano riempiti fino al bordo con sabbia umida o che l'acqua del vaso sia trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio, specificando che anche in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso portafiori dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto e che i sottovasi siano eliminati o in alternativa riempiti completamente di sabbia. Ordina inoltre che tutti i contenitori per la raccolta ed il trasporto dell'acqua siano capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

ORDINA INFINE

- A. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO ANCHE TRAMITE UTILIZZO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE (Allegato A.1) al Comune, all'indirizzo PEC comune.urbino@e.marche.it, oppure mediante consegna al Protocollo Comunale con sede in via Puccinotti n. 3 e orari di apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00.
- B. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, debba sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato A.2) e disporre con congruo anticipo di almeno 48 ore prima, l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato A.3) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione residente o circolante nella zona interessata;

- C. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge;
- D. che coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) diano comunicazione al Comune e all'Azienda Sanitaria Territoriale competente della ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto utilizzando (modulo in Allegato A.1) e che nell'impianto automatico di distribuzione NON possano essere utilizzati:
- prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sulla etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le "Informazioni supplementari sui pericoli per la salute" EUH029 - EUH031 - EUH032 - EUH066 - EUH070 - EUH071- EUH208, prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini, prodotti classificati Molto Tossici per l'Ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS 09, ovvero prodotti riconosciuti pericolosi per le api e prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6 del DM 22/01/2014.
- E. che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego, come adulticidi per le zanzare e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale, specificando che qualora nell'impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulticidi si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per tali interventi.
- In particolare:
- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro

- copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
 - se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
 -

RACCOMANDA

A tutti coloro che soggiornano all'aperto, di proteggersi con l'utilizzo di repellenti cutanei.

A coloro che organizzano eventi, manifestazioni e che per motivi lavorativi si occupano di organizzare trasferte o altre attività nel territorio comunale, di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture delle zanzare.

OBBLIGHI E DECORRENZA

Le disposizioni restano in vigore dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 ottobre 2025

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Sanitaria Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTENZE E SANZIONI

Che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti.

Che la vigilanza si eserciterà tramite sopralluoghi volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevederà inoltre la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di

apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati alla presente Ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione, art.16 della Legge n. 689/81;

La presente ordinanza, è inviata per conoscenza e competenza a: Comando della Polizia Locale, Carabinieri Forestali di Urbino, Amm.ne Provinciale di Pesaro-Urbino, all'Azienda Sanitaria Territoriale competente.

Il provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza con affissione Albo Pretorio ,pubblici avvisi, sul portale: www.comune.urbino.pu.it per tutto il tempo di validità del provvedimento stesso;

Ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l'Arch. Luana Alessandrini, Responsabile del Settore Patrimonio Mondiale – Sviluppo del Centro Storico – Urbino Capoluogo – Igiene Pubblica – Decoro Urbano – Politiche Comunitarie;

Avverso il presente atto è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al T.A.R. Marche oppure in alternativa potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione

IL SINDACO
Maurizio Gambini

ALLEGATI ALLA PRESENTE ORDINANZA:

- A.1: Comunicazione di trattamento adalticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico;
 - A.2: Dichiarazione di trattamento adalticida e/o utilizzo di insetto repellenti;
 - A.3: Avviso di trattamento adalticida e/o insetto repellenti in area privata.
-

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal 20-05-2025 al 04-06-2025

Il/La responsabile per la pubblicazione